



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Ufficio Processo Civile Telematico

OGGETTO: Processo Civile Telematico – Punto della situazione e Modifiche normative introdotte dal D.M. 209/2012 e dal D.L. 179/2012.

Prot. 422/I

Torino, 19 marzo 2013

Ai Responsabili delle Cancellerie Civili

SEDE CENTRALE E SEZIONI DISTACCATE

E p.c.

Al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di TORINO

Presso il Tribunale di Torino ha valore legale il Processo Telematico limitatamente alle comunicazioni telematiche di cancelleria, alle procedure esecutive immobiliari, all'intero procedimento di ingiunzione, che ricomprende la **funzione di esecutorietà** recentemente introdotta, e ai provvedimenti telematici del magistrato, rispettivamente in forza del Decreto del Ministro della Giustizia del 19 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.88 del 16 aprile 2011, e dei Decreti del 31 marzo 2010, del 17 dicembre 2010 e del 23 novembre 2011 emanati dal Direttore Generale SIA del Ministero della Giustizia.

E' inoltre attivo il pagamento telematico (ai sensi del DM 44/2011) del contributo unificato e dei diritti di cancelleria relativi alla iscrizione a ruolo di un nuovo procedimento e all'integrazione di contributo unificato ove previsto dalla normativa processuale.

E' già stata richiesto il conferimento del valore legale al Processo Telematico in relazione alla fase pre-fallimentare e alle procedure concorsuali.

Al fine di poter dare maggiore impulso alla revisione dei servizi al pubblico attualmente in corso, è stata richiesta infine l'**abilitazione del Tribunale di Torino al Portale Nazionale delle Procedure Concorsuali**.

Nei prossimi giorni sarà richiesto, con decorrenza **2 maggio 2013**, il valore legale a tutte le **controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie**, ai procedimenti relativi ai **divorzi congiunti** ed ai ricorsi **ex art. 317 bis c.c.** ed al **deposito degli atti e documenti di parte**.

Il D.M. n. 209/2012 ha introdotto modifiche normative in tema di deposito atti del giudice e comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria e ha così modificato ed integrato il D.M. n. 44/2011: "l'atto del processo, redatto in formato elettronico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale, è depositato telematicamente nel fascicolo informatico" (art. 15, comma 1).

Pertanto, il provvedimento redatto dal magistrato in **formato elettronico** tramite la consolle e sottoscritto telematicamente, può essere depositato telematicamente senza l'apposizione della firma del cancelliere. Quindi **non è più richiesta la controfirma digitale del cancelliere** per dare valore al deposito telematico di un provvedimento del magistrato.

Se il provvedimento del magistrato è in **formato cartaceo** il deposito dell'atto da parte del cancelliere avviene tramite trasformazione-scansione e apposizione della firma digitale all'atto del deposito per attestarne la conformità all'originale cartaceo, nel fascicolo informatico. Quindi all'atto dell'acquisizione di un provvedimento del giudice, tramite scansione, **va apposta la firma digitale**.

Nel D.M. si ribadisce che i provvedimenti del giudice, qualora redatti, firmati digitalmente e depositati telematicamente tramite la "consolle del magistrato" sono di per sé validi a tutti gli effetti come originali informatici.

Si prega quindi di porre la massima attenzione nell'acquisire i provvedimenti redatti dal giudice con la Consolle, per evitare di dover richiedere interventi tecnici (ad esempio eliminare righe dello storico di un fascicolo al fine di rimediare ad un errore materiale). **Lo storico del fascicolo contiene infatti l'originale del provvedimento e l'eliminazione di un evento comporta la cancellazione di un originale di un provvedimento**.

Consultazione registri

Il Portale dei Servizi Telematici (<http://pst.giustizia.it/PST/>) e i Punti di Accesso accreditati presso il Ministero (nel caso degli avvocati torinesi, il PdA dell'Ordine di Torino – <http://www.pdatorino.it>) forniscono le interfacce di consultazione dei registri di cancelleria (c.d. "PolisWeb") agli utenti abilitati esterni (Avvocati, CTU, Delegati, Curatori e, dal 18 giugno 2013, anche alle Pubbliche Amministrazioni, che entro tale data hanno l'obbligo di comunicare i propri dati al RegIndE).

In particolare sul PdA accessibile agli avvocati torinesi, è presente la funzione "Pratiche non assegnate" che consente di visualizzare numero di ruolo, giudice e data di udienza relativi ad un procedimento nel quale l'avvocato non è ancora costituito.

Questo è possibile sia per il SICID (inserendo il cognome – o anche solo parte del cognome – dell'attore e del convenuto) che per il SIECIC (inserendo cognome, nome e codice fiscale in caso di persona fisica, o denominazione e codice fiscale in caso di persona giuridica). In entrambi i casi è indispensabile che l'inserimento di denominazioni, cognomi e nomi (oltre che, naturalmente, dei codici fiscali) delle parti non contenga errori: in tal caso l'utente esterno non può accedere alle informazioni (ad es., in presenza del cognome "Banchi" al posto di Bianchi).

Le stesse informazioni possono essere ricavate direttamente dal Portale dei Servizi Telematici del Ministero, previa autenticazione con smart card (<http://pst.giustizia.it/PST/> - Servizi riservati → Consultazione registri → dopo aver ricercato l'Ufficio, il Registro e il Ruolo, tasto "archivio fascicoli").

Comunicazioni di cancelleria

Il D.L. 179/2012 prevede che tutte le comunicazioni a cura della cancelleria siano effettuate esclusivamente per via telematica.

Pubbliche Amministrazioni che stanno in giudizio tramite un proprio funzionario:

L'indirizzo PEC a cui la P.A. vuole ricevere le comunicazioni/notificazioni deve essere comunicato al Ministero della Giustizia nelle modalità previste dal D.M. 44/2011 e illustrate nel Portale dei Servizi Telematici (<http://pst.giustizia.it/PST/>) alla sezione "schede pratiche". La comunicazione deve avvenire entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL 179/2012 (art. 16 comma 12) quindi entro il giorno 18 giugno 2013.

La normativa modifica l'art. 136 e l'art. 149 bis del c.p.c., e l'art. 45 disp. att. C.p.c. prevedendo che il biglietto di cancelleria deve contenere, oltre al nome delle parti, anche il testo integrale del provvedimento comunicato.

Esito delle notifiche

Inviato in attesa di ricevuta

La comunicazione è stata inviata ed il sistema è in attesa della ricevuta di ritorno. Se il problema persiste per qualche giorno, si consiglia la segnalazione all'Ufficio PCT.

Ottenuta ricevuta

Il sistema ha ottenuto la ricevuta di ritorno quindi la comunicazione è da considerarsi recapitata.

Ricevuto con errore

La ricevuta di ritorno indica un mancato recapito. In questo caso deve essere rinotificata generando un nuovo evento.

Invio in corso

Il sistema sta inviando la comunicazione.

Invio fallito

Il sistema non è riuscito ad effettuare l'invio, e la comunicazione deve essere rinotificata selezionando da Processo Telematico – Rinvio Biglietti – cliccando sull'icona "Reinvia"

Mancata consegna

La dicitura di "mancata consegna" è riconducibile principalmente alle seguenti tipologie:

casella sconosciuta (tipicamente indirizzo errato), casella scaduta o casella non attivata dall'utente

casella piena (l'art. 20, comma 5, del D.M. 44/2011 recita: il soggetto abilitato esterno è tenuto a ...verificare l'effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione", quindi in sostanza ad assicurarsi che la casella non si riempia)

Problemi di connessione tra i sistemi gestori di PEC

Relativamente ai casi di ricezione di "**avviso di mancata consegna**", si ricorda che il sistema provvede in automatico ad inserire tutte le comunicazioni che riportano tale esito tra quelle "depositate in cancelleria" (quindi "da ritirare").

Per gli avvocati è stato realizzato dal Ministero, un apposito servizio di consultazione degli avvisi di mancata consegna sul Portale dei Servizi Telematici e sui Punti di Accesso (previa autenticazione tramite smart card per identificare con certezza l'avvocato che consulta).

Più in particolare, l'avvocato accede ad uno specifico menu dove potrà visionare, in relazione ad un singolo Ufficio Giudiziario, tutte le comunicazioni o notificazioni depositate in cancelleria; potrà inoltre scaricare l'avviso di mancata consegna così come ricevuto dal gestore di Pec del Ministero.

Questa nuova funzione potrà evitare all'avvocato di recarsi in cancelleria (all'Ufficio PCT) per chiedere se ci sono delle comunicazioni non perfezionate. In tal caso l'ufficio provvederà ad esigere il **decuplo dei diritti di cancelleria** per il rilascio della copia dei provvedimenti, allegati alle comunicazioni di cancelleria, "per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile" (art. 16, comma 14 del D.L. 179/2012).

Mancata individuazione dell'indirizzo Pec

L'impossibilità a procedere alla comunicazione tramite PEC si verifica anche nel caso in cui il sistema informatico non riesca ad individuare l'indirizzo PEC del destinatario. In tal caso il sistema di gestione

classifica il destinatario come “**non telematico**” e inserisce la comunicazione tra quelle depositate in cancelleria.

L'impossibilità di individuare un indirizzo PEC può essere causata da:

- Soggetto che non si è dotato o non ha comunicato il proprio indirizzo PEC o ha comunicato un indirizzo PEC errato. In tal caso si provvede al deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 16 comma 6 D.L. 179/2012. Nel caso di indirizzo PEC errato, l'Avvocato viene invitato a rivolgersi all'Ordine di appartenenza;

- Il codice fiscale del soggetto destinatario è **errato o mancante** e pertanto il sistema non è in grado di individuare l'indirizzo PEC del soggetto. In tale ipotesi la causa **non è imputabile al destinatario, e la notifica deve essere inviata nuovamente**. Quindi, all'esito della notifica, quando il sistema identifica un soggetto come non telematico, è necessario verificare che per il soggetto associato al fascicolo sia indicato correttamente il codice fiscale.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Carmelina De Meo